



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità

Divisione 6

M\_IT-TSI  
Direzione Generale per il Trasporto Stradale  
e per l'Intermodalità  
TSI-Segr  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0001347-17/01/2013-USCITA

Spett.le **FEDIT**  
Via di Priscilla, 101  
00199 ROMA

c.a. **Segretario Generale**  
**Dott. Enzo Solaro**

Oggetto: Art. 83 bis, L. n°133/08 e s.m.i., comma 9.

In merito alla nota di pari oggetto di codesta Federazione, la scrivente evidenzia quanto segue.

Il comma 9, nel prevedere la possibilità, per il vettore, di fare ricorso al giudice civile per l'emissione del decreto ingiuntivo ai fini del pagamento di quanto dovuto, fa espresso riferimento all'obbligo del vettore di presentare, tra l'altro, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dei corrispettivi inerenti la prestazione (i.e. la fattura emessa dal vettore, ai sensi del comma 6, a fronte del corrispettivo dovuto dal mittente e corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore), nonché i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo (diverso da quello di cui al comma 6) dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 ed 8.

Pertanto, alla scrivente Direzione generale appare evidente che il comma 9 dell'art. 83 bis sia applicabile solo ai contratti in forma non scritta previsti dal comma 6 e che pertanto non si possa far luogo alla procedura monitoria ex art. 641 c.p.c., così come ipotizzato da codesta Federazione.

Il Direttore Generale  
(dott. Enrico Finocchi)